

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e reiezione:

« Modifica dell'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, relativo alla promozione a cancelliere capo della Corte di cassazione e qualifiche equiparate » (30) (D'iniziativa del senatore Torelli):

PRESIDENTE Pag. 685, 686, 687
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . 685, 687
ZAGARI, ministro di grazia e giustizia . . . 686

Discussione e rinvio:

« Servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari » (215) (D'iniziativa dei senatori Berlanda e altri):

PRESIDENTE 696, 697
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . 696

Rinvio della discussione:

« Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamen-

to della professione di avvocato e di procuratore » (860-D) (D'iniziativa del senatore Murmura) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 697

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 » (1109) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 687, 688, 689 e *passim*
BOLDRINI 688, 689
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . 687, 688
689 e *passim*
DE CAROLIS 690
SABADINI 690, 691
ZAGARI, ministro di grazia e giustizia . . . 689

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e conclusione della discussione:

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929,

n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (316) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri);

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri);

« Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 » (1056) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri):

PRESIDENTE . . . Pag. 680, 681, 682 e passim
DE CAROLIS, relatore alla Commissione . 681, 682
684 e passim
ZAGARI, ministro di grazia e giustizia . 684, 685

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e conclusione della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (316), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;**

« **Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri;**

« **Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 » (1056), d'iniziativa senatori Dalvit ed altri**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Bartolomei, Berlanda, Treu, Brugger, Zanon, Salerno, Della Porta, Leggieri, Dalvit e Segnana; « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Spagnolli, Brugger, Sema, Lepre, Bacicchi, Toros, Berlanda, Burtulo, Zanon, Segnana, Coppola, Rosati, Pelizzo e Ferrari; « Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, d'iniziativa dei senatori Dalvit, Burtulo, Berlanda, Segnana e Spagnolli.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri dopo l'approvazione dell'articolo 51 del disegno di legge n. 913.

Art. 52.

L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.

Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per que-

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1973)

sta parte e negata per il rimanente.

Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa ».

(È approvato).

Art. 53.

L'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti degli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Propongo di sostituire la parola « degli » dopo « requisiti » con le altre « prescritti dagli ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica proposta dal relatore, tendente a sostituire la parola « degli » con le altre « prescritti dagli ».

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 53 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 54.

Dopo l'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 97-ter:

« Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino

le condizioni dell'estinzione per confusione di servitù o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione ».

(È approvato).

Art. 55.

La lettera a) dell'articolo 98 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituita dalla seguente:

« a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi; ».

(È approvato).

Art. 56.

Il primo comma dell'articolo 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario ».

(È approvato).

Art. 57.

L'articolo 100 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente ».

(È approvato).

Art. 58.

L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1973)

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione ».

(È approvato).

Art. 59.

L'articolo 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare in ogni caso anche a mezzo del servizio postale ».

D E C A R O L I S , *relatore*. Propongo di aggiungere una virgola dopo la parola « tavolare ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere una virgola dopo la parola « tavolare ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 59 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 60.

I numeri 1) e 6) dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« 1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante »;

« 6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto ».

Proporrei che in sede di coordinamento venisse usato questo criterio: lasciare la parola « rispettivamente » quando i punti o i commi elencati non seguono immediatamente l'uno all'altro; altrimenti la parola « rispettivamente » viene tolta.

Poichè non si fanno osservazioni, la proposta si intende accolta.

Metto ai voti l'articolo 60 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 61.

Il primo comma dell'articolo 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli 137 a 151 del codice di procedura civile ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Mi sembra sia più chiara la formulazione « a sensi degli articoli da 137 a 151 ». Propongo pertanto di aggiungere la parola « da » prima della parola « 137 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere la parola « da » prima della parola « 137 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 61 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 62.

L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al re-

gio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I decreti tavolari non sono revocabili nè modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.

Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.

Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto ».

(*È approvato*).

Art. 63.

L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione è cancellata d'ufficio ».

(*È approvato*).

Art. 64.

L'articolo 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati ».

(*È approvato*).

Art. 65.

L'articolo 132 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda ».

(*È approvato*).

Art. 66.

L'articolo 133 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.

Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della Corte d'appello. Se la Corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla Corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria ».

(*È approvato*).

Art. 67.

L'articolo 134 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Per quanto non è espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile ».

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1973)

Faccio notare che nel disegno di legge n. 306 si propone di sostituire lo stesso articolo 134 con il seguente:

« Per quanto non è esplicitamente previsto nella presente sezione, si applicano al procedimento di reclamo le disposizioni del capo VI, del titolo II, del libro IV del Codice di procedura civile in quanto applicabili ».

Mi parrebbe preferibile la formulazione di questo articolo per la parte in cui si fa riferimento al capo VI, titolo II, eccetera.

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione*. Sarei più favorevole alla formulazione del testo del disegno di legge n. 913, di cui il Presidente ha dato lettura.

P R E S I D E N T E. D'accordo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 67 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 68.

L'articolo 135 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione*. L'articolo in esame abroga l'articolo 135 del nuovo testo della legge sui libri fondiari. « Tale articolo è abrogato — così si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge — essendo esaurita la sua funzione, poichè le previsioni dell'articolo 668 dell'abrogato codice di procedura civile in ordine alla notificazione del bando non hanno corrispondente nel vigente codice. La abrogazione espressa si rende opportuna per ragioni di pura chiarezza interpretativa ».

Vi è da tenere conto che il disegno di legge n. 913 è stato presentato nell'attuale legislatura e contiene pertanto dei perfezionamenti rispetto agli altri disegni di leggi presentati in epoche precedenti.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 68.

(È approvato).

Art. 69.

Dopo l'articolo 137 delle disposizioni transitorie è aggiunto il seguente articolo 138:

« Con separati provvedimenti legislativi si provvederà al coordinamento della presente legge con le disposizioni del catasto fondiario e del nuovo catasto edilizio urbano, nonché all'aggiornamento della legge 6 febbraio 1869 BLI, n. 18 ».

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione*. L'articolo in esame rappresenta una specie di dichiarazione programmatica, di promessa del legislatore, per cui non mi pare che tecnicamente sia accettabile. Ne propongo pertanto la soppressione.

Z A G A R I, *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole a tale soppressione.

P R E S I D E N T E. Non essendo stati presentati, sull'articolo 69, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(Non è approvato).

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 316 contiene un articolo 46 che non ha corrispondente nel disegno di legge n. 913: tale articolo recita:

« Il Ministro della giustizia, di concerto col Ministro del tesoro e con quello delle finanze, è autorizzato ad affidare, dietro compenso annuo da determinarsi, al comune di Cortina d'Ampezzo la gestione dell'ufficio tavolare di Cortina d'Ampezzo avente giurisdizione anche per i comuni di Colle S. Lucia e Pieve di Livinallongo.

I relativi impiegati saranno assunti dal Comune con trattamento adeguato e in ogni caso non inferiore a quello in atto ».

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1973)

P R E S I D E N T E . Ma come è possibile ordinare al comune di Cortina d'Ampezzo di assumere del personale?

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Secondo la relazione che accompagna il provvedimento l'articolo in questione è giustificato dal fatto che a Cortina d'Ampezzo non esiste l'ufficio tavolare.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia.* Al riguardo posso dire che sul posto è stato inviato un esperto; questi però, a causa dell'altitudine, non si è potuto trattenerne. Ritengo quindi che sia opportuno soprassedere per il momento, anche in considerazione del fatto che a Cortina si sono ormai convinti — questo almeno è quanto mi diceva proprio ieri il sindaco di quella città — della necessità di arrivare ad una soluzione di questo genere. Il problema comunque è ancora in gestazione, per cui — ripeto — non mi sembra il caso in questo momento di affrontarlo.

Il primo comma dell'articolo 46 del disegno di legge n. 316 può per altro essere accettato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del relatore che dovrà predisporre la relazione scritta per l'Assemblea con la proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 316 e 1056.

Propongo che tale incarico sia conferito al senatore De Carolis, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

Desidero infine ringraziare, in modo del tutto particolare, anche a nome dell'intera Commissione, il senatore De Carolis, il quale con pazienza certissima ha compiuto una opera approfondita ed intelligente che ci ha liberato tutti da un peso notevole e da una preoccupazione non lieve.

(La seduta è sospesa alle ore 11,10 e viene ripresa alle ore 11,30).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e reiezione del disegno di legge:

« **Modifica dell'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, relativo alla promozione a cancelliere capo della Corte di cassazione e qualifiche equiparate** » (30), **d'iniziativa del senatore Torelli**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, relativo alla promozione a cancelliere capo della Corte di cassazione e qualifiche equiparate », d'iniziativa del senatore Torelli.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di questo disegno di legge ci siamo occupati più volte in questa Commissione. Abbiamo cominciato ad occuparcene nella passata legislatura prendendo in considerazione il disegno di legge presentato dal senatore Leone che fu approvato in questo ramo del Parlamento. Successivamente esso ci è stato riproposto dal senatore Torelli e questa Commissione se ne è occupata in più sedute, e precisamente nella seduta del 26 luglio 1972, nella seduta del 2 agosto dello stesso anno e nella seduta del 21 febbraio 1973. In quest'ultima seduta, a seguito di un esame più approfondito, la Commissione venne nella determinazione di provvedere alla richiesta della sede deliberante, che fu concessa.

Io non voglio ripetere le argomentazioni e le perplessità già sorte su questo disegno di legge. Sta di fatto che una delle preoccupazioni preminenti della Commissione fu quella che il provvedimento non si riferisse ad un numero limitato di persone, così come poteva far ritenere l'intitolazione del provvedimento stesso e l'articolato, per cui fu chiesto espressamente al Governo di po-

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1973)

ter dare chiarimenti e delucidazioni in merito al numero dei beneficiari del disegno di legge.

Si convenne, peraltro, sull'opportunità di operare questo riesame circa l'abolizione della permanenza per un biennio con le funzioni direttive, ma soprattutto chiedemmo al Governo di darci questi chiarimenti. Debbo ricordare alla Commissione che in quella seduta del 21 febbraio il sottosegretario Penacchini, nell'accennare alle ragioni per le quali il Ministero di grazia e giustizia era particolarmente interessato ad una rapida approvazione del disegno di legge, con il quale si volevano eliminare le conseguenze negative di uno stato di necessità che aveva impedito al Ministero di consentire ai funzionari aventi diritto l'acquisizione del requisito previsto come indispensabile per l'ulteriore progressione nella carriera, precisò che del disegno di legge beneficerebbero 423 cancellieri e che dallo stesso non deriveranno conseguenze negative nella situazione dell'organico dei cancellieri stessi.

Devo dire, inoltre, che avevamo anche la preoccupazione di un parere non del tutto favorevole da parte della 1^a Commissione competente per gli affari costituzionali e la pubblica amministrazione. Ma anche questa preoccupazione fu dissipata in quanto — come ebbi ad accennare sempre in quella seduta — motivammo l'irrilevanza di questo parere non perfettamente favorevole, in questo senso: che c'era un generico rilievo sull'opportunità di mantenere la disposizione che prescrive l'esercizio per un biennio di funzioni direttive o ispettive quale requisito per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello e qualifiche equiparate; e aggiungemmo che il parere della 1^a Commissione non investiva profili di costituzionalità del provvedimento o aspetti che riflettessero in senso proprio dell'organizzazione della Pubblica amministrazione.

Per tali motivi il relatore ritiene, a questo punto, di dover chiedere alla Commissione l'approvazione del provvedimento, pur aderendo ed essendo disponibile ad esaminare alcuni rilievi che in quella sede annun-

ciava il rappresentante del Governo per quanto rifletteva soprattutto la decorrenza del provvedimento stesso, perchè essendo passato un notevole lasso di tempo credo che un adeguamento in questo senso vada operato.

Non vi è altro da aggiungere e quindi prego la Commissione di voler considerare favorevolmente questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Come ha ricordato l'onorevole relatore, il parere della 1^a Commissione era stato negativo, seppure poi interpretato come non ostativo perchè non conteneva una questione di costituzionalità. Il parere era il seguente: « La 1^a Commissione, esaminato il disegno di legge in oggetto, ritiene di dover esprimere parere contrario su di esso, ritenendo opportuno mantenere la disposizione dell'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, con il biennio di esercizio di funzioni direttive e ispettive ivi previste ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do la parola all'onorevole Ministro.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, credo che vi siano delle preoccupazioni dal punto di vista del Ministero. Leggo infatti nell'appunto che mi è stato dato che la proposta di legge è allo stato da considerarsi superata. Infatti essa persegue lo scopo di fare partecipare agli scrutini per cancelliere capo della Corte di cassazione e qualifiche equiparate (ex grado 5°) i funzionari che alla data del 1° gennaio 1968 non avevano il biennio di funzioni direttive prescritte dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, numero 922, oggi non più in vigore perchè è sopravvenuta, dal 1° luglio 1970, la nuova normativa di cui al testo unico del 1957, numero 3, (articolo 168 e seguenti) per effetto della trasformazione del troncone della carriera direttiva speciale in carriera direttiva ordinaria.

In base a tale normativa sono stati già espletati gli scrutini per la promozione all'ex grado 5°, prescindendo dal predetto biennio non richiesto dall'attuale normativa ge-

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1973)

nerale, e si è provveduto per tutte le vacanze posteriori al 1° luglio 1970.

Qualora pertanto la proposta dovesse essere applicata con effetto dal 1° luglio 1970 sarebbe, come si è detto, superata.

Se peraltro dovesse essere approvata nella forma proposta dal senatore Torelli, e cioè con effetto dal 1° gennaio 1968, ciò obbligherebbe questo Ministero a riaprire gli scrutini già espletati per le vacanze fino al 31 dicembre 1969, creando così un inammissibile sconvolgimento della graduatoria a cui il Ministero è decisamente contrario.

Peraltro si sottolinea che coloro che avrebbero diritto, in base alla normativa proposta, a partecipare agli scrutini del 1968 e del 1969 sono tutti in pensione (meno uno) per effetto dell'esodo e con attribuzione della pensione del grado superiore.

Queste sono le osservazioni che vengono dal Governo e di cui prego la Commissione di tenere conto.

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro e propongo, quindi, alla Commissione di non passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti la proposta avanzata dall'onorevole relatore di non passare all'esame dell'articolo unico.

(È approvata).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392** » (1109) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti po-

steriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per la verità in questo caso ci troviamo di fronte ad un blocco di disegni di legge che riguardano contributi statali alle spese sostenute da comuni per quanto attiene il servizio di locali e di mobili di uffici giudiziari. Parlo di « blocco » perchè questa Commissione, mi pare nel marzo di questo anno, si è già occupata di un provvedimento, con esito positivo, e precisamente del disegno di legge n. 969, sempre di iniziativa del Governo, che era parziale: riguardava alcuni grossi comuni come Bari, Catania, Milano, Palermo, Roma. E noi abbiamo proceduto ad una rideterminazione dei contributi a favore dei comuni a decorrere dal 1° gennaio 1972. Ho detto che il provvedimento era parziale perchè riguardava soltanto una parte dei comuni, mentre il disegno di legge al nostro esame n. 1109 è di ordine più generale perchè riguarda le spese per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari per tutti i comuni che hanno avuto impianti giudiziari successivamente alla legge 24 aprile 1941, n. 392.

Come i colleghi ricorderanno, questa legge pose a carico dei comuni, sedi degli uffici giudiziari queste spese, ed a ciascuno di essi venne assegnato un contributo annuo fisso da parte dello Stato per le spese di gestione, nella misura stabilita dalla tabella allegata alla legge medesima, tabella che è stata aumentata di sessanta volte con l'articolo 5 del provvedimento legislativo 2 luglio 1952 n. 703 e ancora rideterminato con successivi decreti interministeriali. Da questo aggiornamento sono rimasti esclusi i comuni che posteriormente all'entrata in vigore della legge del 1941 nn. 392 sono divenuti sede di nuovi uffici giudiziari, ed altri comuni che, pur in questa situazione, avevano già altre sedi giudiziarie. Ad esempio, a La Spezia, Campobasso e Salerno, pur essendo sedi

di vecchi uffici giudiziari, vi è stata l'istituzione della Corte d'Appello; nei comuni di Civitavecchia, Marsala, Paola, Prato, Rimini, già sedi di pretura, vi è stata l'istituzione del tribunale ed una serie numerosa di comuni dove la sede distaccata di pretura è stata elevata a pretura.

Ora, l'istituzione di questi nuovi uffici comporta ovviamente la necessità di assegnare ai comuni interessati un contributo *ex novo*, ovvero di elevare quello esistente nel caso che detti comuni siano già sede di altri uffici giudiziari. Infatti, nel disegno di legge, all'articolo 1, si provvede ad elevare, nella misura riportata nella tabella allegata, il contributo dello Stato nei casi di istituzione di nuovi uffici nei comuni già sedi di altri uffici giudiziari, come detto precedentemente. Nell'articolo 2, si provvede ad assegnare *ex novo* il contributo dello Stato per nuove sedi di pretura, o sedi di stabili di pretura istituiti con decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio e 31 dicembre 1963, 27 dicembre 1964. Questi stessi contributi sono stati elevati, ovvero determinati *ex novo*, tenendo presenti quelli previsti per gli uffici giudiziari vicini, con un parametro che si avvicinasse ai contributi già determinati. Quindi, il provvedimento in discorso rientra in quelli parziali deliberati in questa delicata materia che invece il disegno di legge Berlanda n. 215 — lo dico per inciso — vorrebbe risolvere in maniera radicale e totale, mettendo a carico dello Stato l'intero onere per il mantenimento di questi uffici giudiziari ed alleggerendo così gli oneri a carico degli enti locali, che assolutamente non possono sostenerli.

Il disegno di legge Berlanda, che è più completo e tenta di definire radicalmente il problema, dovrà essere oggetto di approfondito esame da parte di questa Commissione, la quale, pur tenendo presente che comporterà qualche difficoltà di ordine finanziario, credo abbia l'intenzione di risolverlo in maniera adeguata e definitiva per le argomentazioni che di qui a qualche momento ci permetteremo di fare. Di fronte a questo provvedimento parziale e tenendo presente un'osservazione della 5^a Commissione

pervenuta di recente, in cui viene suggerita una variazione per la imputazione su alcuni capitoli di bilancio, credo che la Commissione debba opportunamente approvarlo.

Vorrei ora leggere il parere della Commissione bilancio perchè dovremo operare tale variazione nell'articolo 3 che riguarda l'imputazione di spesa nei capitoli di bilancio»: « La Commissione bilancio e programmazione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento alla condizione che il secondo comma dell'articolo 3 sia modificato come segue, al fine di tener conto della copertura per l'esercizio 1974: « All'onere di lire 141.830.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con corrispondente riduzione dei capitoli 3523 degli statuti di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ».

Con questi suggerimenti della Commissione bilancio, concludo, proponendo l'approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B O L D R I N I . Prendo la parola per una osservazione di natura procedurale. Mi pare che il disegno di legge 1109 comporti una spesa per il 1973 che, se fosse accolto il provvedimento legislativo Berlanda numero 215, risulterebbe di tutt'altro genere. Quindi, l'abbinamento della discussione si rende obbligatorio perchè la Commissione, a questo punto, deve fare una scelta.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. L'osservazione del senatore Boldrini è meritevole di considerazione nel senso che, effettivamente, se è prevalso in sede di Commissione l'orientamento ad approvare il disegno di legge dell'onorevole Berlanda ed altri, il disegno di legge parziale dovrebbe seguire un altro *iter*. Debbo far presente però che il provvedimento legislativo 1109 è già stato approvato dalla Camera dei deputati e si trova quindi ad un punto abbastanza avanzato del suo corso; che riguarda la rideter-

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1973)

minazione del contributo anno per anno, per esercizi finanziari limitati; che l'approvazione del disegno di legge determinerebbe un alleggerimento immediato anche per gli enti locali, pur se parziale; infine, esso riguarda soltanto il blocco di comuni che io ho elencato, sia pure sommariamente.

Il disegno di legge Berlanda, molto più importante, a parte il fatto che si trova all'inizio del suo *iter* parlamentare e quindi si proietta soprattutto nel futuro per una definizione totale del problema, comporta difficoltà di ordine finanziario per cui la Commissione bilancio si è espressa con pareri non proprio favorevoli. Io consiglierei quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge n. 1109, sia perchè i due disegni di legge in discorso hanno una loro autonomia e sia perchè, pur riguardando la stessa materia, hanno riferimento in esercizi finanziari diversi.

B O L D R I N I. Le ragioni pratiche del senatore Coppola sono indubbiamente convincenti ed io sarei disposto ad accettare le sue argomentazioni; tuttavia, ci sono ragioni altrettanto convincenti non tanto per sgravare della spesa i comuni, quanto per l'incostituzionalità della legge che volete rifinanziare. La legge che pone a carico dei comuni il costo degli oneri per le spese di giustizia è una legge che deve essere dichiarata incostituzionale perchè tale è, in quanto non si possono mettere a carico dei comuni spese senza assicurarne la copertura: nella relazione Berlanda tutto questo è descritto ampiamente.

C O P P O L A, *relatore alla Commissione.* Il giudizio di incostituzionalità non compete al Parlamento in questo momento.

B O L D R I N I. Dico queste cose perchè il problema è estremamente serio: ad esempio, in Ancona vi è una situazione grave perchè i comuni della provincia debbono assicurare una spesa di oltre 340 milioni per garantire le funzioni della giustizia molto precariamente. A parte l'onere per locazioni, vi sono spese di impianto degli immobili

che sono al di fuori delle possibilità dei comuni e degli enti locali. Il problema va risolto globalmente e rapidamente e non con leggine di questo genere.

Comunque, di fronte alle ragioni pratiche che sono state esposte, ritiro la proposta di abbinamento.

Z A G A R I, *ministro di grazia e giustizia.* Condivido la tesi del relatore sul fatto che, in questa fase, si debba procedere separatamente alla discussione dei due disegni di legge.

P R E S I D E N T E. In definitiva, poichè l'onorevole Boldrini ha ritirato la proposta di abbinamento di discussione dei disegni di legge 1109 e 215, il parere dell'onorevole Ministro sul disegno di legge numero 1109 è favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In favore dei comuni indicati alla tabella *A* allegata alla presente legge, già sedi di uffici giudiziari, i contributi corrisposti dallo Stato, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono rideterminati, a seguito della istituzione negli stessi comuni di nuovi uffici giudiziari, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi riportate.

(È approvato).

Art. 2.

Ai comuni di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, sedi di uffici giudiziari istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 183, 31 dicembre 1963, n. 2105, e 27 dicembre 1964, n. 1651, è corrisposto dallo Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo nelle spese indicate dall'arti-

colo 1 della legge sopracitata, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi indicate.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in lire 806.633.920, si provvede, quanto a lire 664.803.920, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, quanto a lire 141.830.000, a carico del capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

All'onere di lire 141.830.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per l'anno 1973 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. In conformità con il parere espresso dalla Commissione bilancio, il secondo comma di questo articolo va sostituito con il seguente: « All'onere di lire 141.830.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

S A B A D I N I. Vorrei fare un'osservazione a proposito di questo emendamento.

A me sembra che la modifica in certo senso pregiudichi la possibilità di una soluzione definitiva e migliorativa per il 1974. Per quanto riguarda l'anno 1974, sarebbe opportuno procedere rapidamente all'esame del disegno di legge n. 215 per una soluzione integrale e definitiva del problema.

D E C A R O L I S. Vorrei far osservare che il disegno di legge n. 215 all'articolo 1 dispone il trasferimento dai comuni allo Stato degli oneri di cui ci occupiamo, ma a decorrere dal 1° gennaio 1973. Si tratta di una questione di carattere pratico. Ci troviamo ad approvare il disegno di legge 1109 al termine di quest'anno e il disegno medesimo dovrà poi andare alla Camera dei deputati. Ben difficilmente potremo ritenere applicabile la norma in esso prevista a decorrere dal 1° gennaio 1974. Nella eventualità in cui l'iter di questo disegno di legge fosse così rapido da arrivare ad una approvazione entro la fine del 1973, nulla toglie che con norma transitoria possiamo modificare gli stanziamenti previsti nel disegno di legge che stiamo per approvare.

Pertanto sarei ben d'accordo sull'approvazione del disegno di legge con la modifica proposta dal relatore.

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. L'osservazione del senatore Sabadini muove dalla preoccupazione del miglioramento di questi servizi. Esistono però le solite ragioni di ordine pratico che inducono a considerazioni diverse. Dirò di più: noi siamo alla fine del 1973 e sta per essere approvato il bilancio di previsione per il 1974, al quale nessuno di noi, se non erro, ha proposto emendamenti particolari, e che prevede una particolare imputazione all'apposito capitolo. Per cui non vi è possibilità di una modifica per il 1974, a meno che noi oggi non preferiamo approvare il provvedimento per il 1973 e lasciare poi al Governo o al Parlamento la possibilità di una iniziativa per il 1974. Dobbiamo però operare in conseguenza una variazione sul capitolo in questione per il 1974. Si tratta cioè di una operazione da fare in sede di esame del bilancio.

Vorrei pregare il senatore Sabadini di tener conto di queste modeste, ma pratiche considerazioni, ed accettare il disegno di legge nella formulazione della Camera dei deputati, sia pure con la variazione che è stata suggerita, necessaria per consentire al Ministero di provvedere agli adeguati stanziamenti.

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1973)

S A B A D I N I . Non è che le osservazioni fatte dal relatore mi convincano completamente, anche sul piano tecnico, perchè nel bilancio esiste un fondo speciale per i provvedimenti che saranno deliberati nel corso dell'esercizio; e da tale fondo avremmo potuto attingere.

C'è poi da aggiungere che il bilancio va visto come qualcosa di complessivo e che i problemi che si presentano per l'amministrazione dello Stato, in certo senso si presentano anche per le amministrazioni degli enti locali, che sono parte integrante dello Stato.

Il problema del *deficit* delle casse dello Stato, ad un certo punto, viene trasferito su quello del *deficit* degli enti locali: e questo è un problema, dal punto di vista economico generale, tanto importante quanto quello al quale si vuole ovviare. Tuttavia, non insisto nella mia opposizione; voglio però richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di discutere sollecitamente il disegno di legge n. 215, che si propone di risolvere radicalmente la questione, o altro provvedimento analogo che eventualmente il Governo intendesse predisporre, al fine di ovviare definitivamente agli inconve-

nienti lamentati. In altri termini, non vorrei che l'approvazione del disegno di legge in esame pregiudicasse una organica e definitiva soluzione del problema.

P R E S I D E N T E . Faccio presente al senatore Sabadini che la discussione sul disegno di legge n. 215 verrà fatta immediatamente dopo — naturalmente non so quale ne sarà l'esito — l'approvazione del disegno di legge in esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, tendente a sostituire al secondo comma dell'articolo 3 le parole « per l'anno 1973 » con le altre « per ciascuno degli anni 1973 e 1974 » e conseguentemente le parole « per l'anno medesimo » con le altre « per gli anni medesimi ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli allegati, dei quali do lettura:

TABELLA A

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
1) Campobasso . .	Sezione di Corte di appello, Procura generale, Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	16 000.000	1° luglio 1968
2) Salerno . . .	Sezione di Corte di appello, Procura generale, Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	48.000.000	15 gennaio 1969
3) Civitavecchia . .	Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	16.000.000	15 gennaio 1969
4) Marsala	Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	15.000.000	15 gennaio 1969
5) Paola	Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	7.000.000	1° ottobre 1965
6) Prato	Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	18.000.000	15 gennaio 1969
7) Rimini	Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	22.000.000	15 gennaio 1963
8) Abbadia San Salvatore	Pretura	1.000.000	1° settembre 1964
9) Noci	Pretura	1.000.000	1° settembre 1964
10) Sant'Elpidio a Mare	Pretura	2.500.000	1° settembre 1964

(È approvata).

TABELLA B

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
Uffici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 183.			
Mondragone . . .	Sede distaccata della Pretura di Carinola	100.000	1° luglio 1963
Uffici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105.			
1) Agropoli . . .	Pretura	2.700.000	1° settembre 1964
2) Lizzano	Pretura	1.500.000	1° settembre 1964
3) San Pietro Ver- notico	Pretura	4.000.000	1° settembre 1964
4) Acquapendente .	Sede distaccata della Pretura di Montefiascone	100.000	1° settembre 1964
5) Aiello Calabro .	Sede distaccata della Pretura di Amantea	100.000	1° settembre 1964
6) Alvito	Sede distaccata della Pretura di Sora	100.000	1° settembre 1964
7) Ampezzo	Sede distaccata della Pretura di Trieste	100.000	1° settembre 1964
8) Aritzo	Sede distaccata della Pretura di Sorgono	100.000	1° settembre 1964
9) Asciano	Sede distaccata della Pretura di Siena	100.000	1° settembre 1964
10) Bardi	Sede distaccata della Pretura di Fornovo Taro	100.000	1° settembre 1964
11) Barisciano . . .	Sede distaccata della Pretura di Capestrano	100.000	1° settembre 1964
12) Battipaglia . . .	Sede distaccata della Pretura di Eboli	100.000	1° settembre 1964
13) Biccari	Sede distaccata della Pretura di Lucera	100.000	1° settembre 1964
14) Bisenti	Sede distaccata della Pretura di Atri	100.000	1° settembre 1964
15) Borgorose	Sede distaccata della Pretura di Rieti	100.000	1° settembre 1964
16) Borgosesia . . .	Sede distaccata della Pretura di Varallo	100.000	1° settembre 1964
17) Bormio	Sede distaccata della Pretura di Tirano	100.000	1° settembre 1964
18) Bova	Sede distaccata della Pretura di Melito di Porto Salvo	100.000	1° settembre 1964
19) Brienza	Sede distaccata della Pretura di Marsico Nuovo	100.000	1° settembre 1964
20) Burgio	Sede distaccata della Pretura di Ribera	100.000	1° settembre 1964

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1973)

Segue: TABELLA B

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
21) Calangianus . . .	Sede distaccata della Pretura di Tempio Pausania	100.000	1° settembre 1964
22) Calatafimi . . .	Sede distaccata della Pretura di Castellammare del Golfo	100.000	1° settembre 1964
23) Camerota . . .	Sede distaccata della Pretura di Pisciotta	100.000	1° settembre 1964
24) Camporgiano . . .	Sede distaccata della Pretura di Castelnuovo di Garfagnana	100.000	1° settembre 1964
25) Caramanico Terme	Sede distaccata della Pretura di San Valentino in Abruzzo Citeriore	100.000	1° settembre 1964
26) Carsoli	Sede distaccata della Pretura di Tagliacozzo	100.000	1° settembre 1964
27) Cascia	Sede distaccata della Pretura di Norcia	100.000	1° settembre 1964
28) Castellabate . . .	Sede distaccata della Pretura di Agropoli	100.000	1° settembre 1964
29) Castelvecchio Subequeo	Sede distaccata della Pretura di Sulmona	100.000	1° settembre 1964
30) Castiglione dei Pepoli	Sede distaccata della Pretura di Porretta Terme	100.000	1° settembre 1964
31) Cavour	Sede distaccata della Pretura di Pinerolo	100.000	1° settembre 1964
32) Celenza sul Trigno	Sede distaccata della Pretura di Castiglione Messer Marino	100.000	1° settembre 1964
33) Cervaro	Sede distaccata della Pretura di Cassino	100.000	1° settembre 1964
34) Cisano Bergamasco	Sede distaccata della Pretura di Almenno San Salvatore	100.000	1° settembre 1964
35) Città Sant'Angelo	Sede distaccata della Pretura di Pescara	100.000	1° settembre 1964
36) Civitella del Tronto	Sede distaccata della Pretura di Campi	100.000	1° settembre 1964
37) Cuglieri	Sede distaccata della Pretura di Bosa	100.000	1° settembre 1964
38) Cutro	Sede distaccata della Pretura di Crotona	100.000	1° settembre 1964
39) Deliceto	Sede distaccata della Pretura di Accadia	100.000	1° settembre 1964
40) Dobbiaco	Sede distaccata della Pretura di Monguelfo	100.000	1° settembre 1964
41) Fara in Sabina	Sede distaccata della Pretura di Poggio Mirteto	100.000	1° settembre 1964
42) Ferentino	Sede distaccata della Pretura di Frosinone	100.000	1° settembre 1964
43) Ferla	Sede distaccata della Pretura di Sortino	100.000	1° settembre 1964

Segue: TABELLA B

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
44) Ferrandina . .	Sede distaccata della Pretura di Matera	100.000	1° settembre 1964
45) Galeata	Sede distaccata della Pretura di Forlì	100.000	1° settembre 1964
46) Gasperina . . .	Sede distaccata della Pretura di Chiaravalle Centrale	100.000	1° settembre 1964
47) Gibellina	Sede distaccata della Pretura di Partanna	100.000	1° settembre 1964
48) Gioi	Sede distaccata della Pretura di Vallo della Lucania	100.000	1° settembre 1964
49) Gioia dei Marsi .	Sede distaccata della Pretura di Pescina	100.000	1° settembre 1964
50) Giovinazzo . . .	Sede distaccata della Pretura di Bitonto	100.000	1° settembre 1964
51) Giugliano in Campania	Sede distaccata della Pretura di Marano	100.000	1° settembre 1964
52) Grimaldi	Sede distaccata della Pretura di Rogliano	100.000	1° settembre 1964
53) Grottole	Sede distaccata della Pretura di Matera	100.000	1° settembre 1964
54) Ittiri	Sede distaccata della Pretura di Alghero	100.000	1° settembre 1964
55) Laurino	Sede distaccata della Pretura di Vallo della Lucania	100.000	1° settembre 1964
56) Leonessa	Sede distaccata della Pretura di Borbona	100.000	1° settembre 1964
57) Loiano	Sede distaccata della Pretura di Bologna	100.000	1° settembre 1964
58) Loreto Aprutino .	Sede distaccata della Pretura di Penne	100.000	1° settembre 1964
59) Maratea	Sede distaccata della Pretura di Lauria	100.000	1° settembre 1964
60) Mignano Montelungo	Sede distaccata della Pretura di Cassino	100.000	1° settembre 1964
61) Mombercelli . .	Sede distaccata della Pretura di Asti	100.000	1° settembre 1964
62) Montalbano Jonico	Sede distaccata della Pretura di Pisticci	100.000	1° settembre 1964
63) Montesano sulla Marcellana . . .	Sede distaccata della Pretura di Sala Consilina	100.000	1° settembre 1964
64) Noepoli	Sede distaccata della Pretura di Chiaromonte	100.000	1° settembre 1964
65) Orte	Sede distaccata della Pretura di Civitacastellana	100.000	1° settembre 1964
66) Orvinio	Sede distaccata della Pretura di Roccasinibalda	100.000	1° settembre 1964

Segue: TABELLA B

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
67) Paternopoli . . .	Sede distaccata della Pretura di Carinola	100.000	1° settembre 1964
68) Pievepelago . . .	Sede distaccata della Pretura di Pavullo nel Frignano	100.000	1° settembre 1964
69) Pieve di Teco . . .	Sede distaccata della Pretura di Imperia	100.000	1° settembre 1964
70) Pieve Santo Stefano	Sede distaccata della Pretura di San Sepolcro	100.000	1° settembre 1964
71) Pizzoli	Sede distaccata della Pretura di Montereale	100.000	1° settembre 1964
72) Ponza	Sede distaccata della Pretura di Gaeta	100.000	1° settembre 1964
73) Quartu Sant'Elena	Sede distaccata della Pretura di Cagliari	100.000	1° settembre 1964
74) Raccuia	Sede distaccata della Pretura di Patti	100.000	1° settembre 1964
75) Radicofani	Sede distaccata della Pretura di Abbadia San Salvatore	100.000	1° settembre 1964
76) Rivergaro	Sede distaccata della Pretura di Piacenza	100.000	1° settembre 1964
77) Rocca San Casciano	Sede distaccata della Pretura di Forlì	100.000	1° settembre 1964
78) Roccastrada	Sede distaccata della Pretura di Grosseto	100.000	1° settembre 1964
79) Roseto degli Abruzzi	Sede distaccata della Pretura di Notaresco	100.000	1° settembre 1964
80) Rotonda	Sede distaccata della Pretura di Lauria	100.000	1° settembre 1964
81) San Fratello	Sede distaccata della Pretura di Sant'Agata di Militello	100.000	1° settembre 1964
82) Sant'Agata di Puglia	Sede distaccata della Pretura di Accadia	100.000	1° settembre 1964
83) San Chirico Raparo	Sede distaccata della Pretura di Chiaromonte	100.000	1° settembre 1964
84) San Damiano di Asti	Sede distaccata della Pretura di Asti	100.000	1° settembre 1964
85) Scigliano	Sede distaccata della Pretura di Rogliano	100.000	1° settembre 1964
86) Sersale	Sede distaccata della Pretura di Cropani	100.000	1° settembre 1964
87) Sogliano al Rubicone	Sede distaccata della Pretura di Cesena	100.000	1° settembre 1964
88) Teulada	Sede distaccata della Pretura di Pula	100.000	1° settembre 1964

Segue: TABELLA B

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
89) Tolve	Sede distaccata della Pretura di Potenza	100.000	1° settembre 1964
90) Torchiara	Sede distaccata della Pretura di Agropoli	100.000	1° settembre 1964
91) Torricella Peligna	Sede distaccata della Pretura di Villa Santa Maria	100.000	1° settembre 1964
92) Torriglia	Sede distaccata della Pretura di Genova	100.000	1° settembre 1964
93) Tossicia	Sede distaccata della Pretura di Montorio al Vomano	100.000	1° settembre 1964
94) Tregnago	Sede distaccata della Pretura di Soave	100.000	1° settembre 1964
95) Trivero	Sede distaccata della Pretura di Biella	100.000	1° settembre 1964
96) Urbania	Sede distaccata della Pretura di Urbino	100.000	1° settembre 1964
97) Varzi	Sede distaccata della Pretura di Voghera	100.000	1° settembre 1964
98) Verbicaro	Sede distaccata della Pretura di Scalea	100.000	1° settembre 1964
99) Veroli	Sede distaccata della Pretura di Frosinone	100.000	1° settembre 1964
100) Vignale Monferrato	Sede distaccata della Pretura di Casale Monferrato	100.000	1° settembre 1964
101) Visso	Sede distaccata della Pretura di Camerino	100.000	1° settembre 1964
Uffici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1964, n. 1651.			
Rosarno	Sede distaccata della Pretura di Palmi	100.000	1° aprile 1965

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari » (215), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Servizio dei locali e dei mobili degli

uffici giudiziari », d'iniziativa dei senatori Berlanda, Spagnolli, Dalvit, Segnana, Rosati e Alessandrini.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge in titolo si propone di eliminare radicalmente il problema, aperto con l'instaurazione del sistema dei contributi parziali dello Stato ai comuni sede di uffici giudiziari dalla ricordata

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1973)

legge n. 392 del 1941, disponendo che le spese per carceri mandamentali e custodia dei detenuti, per la somministrazione dei locali per gli uffici giudiziari nonché quelle per la fornitura dei mobili e di qualsiasi arredamento per gli uffici giudiziari siano a totale carico dello Stato.

Ritengo per altro che il provvedimento non necessiti di una illustrazione più dettagliata, dato che tutti siamo convinti della sua bontà. Eventualmente, se un rammarico si dovesse esprimere sarebbe quello che esso è giunto con ritardo: rammarico per altro che non vuole essere un rilievo nè nei confronti dell'Esecutivo nè nei confronti del Parlamento.

Si tratta di un disegno di legge qualificante: siamo ormai alla fase, infatti, in cui bisogna prendere una decisione in ordine a questo problema non tanto e non solo per alleggerire gli enti locali di un onere eccessivamente pesante, addirittura insostenibile, quanto per il fatto che tale tipo di onere non deve essere in linea di principio sostenuto dagli enti locali stessi. Essendo infatti quello dell'amministrazione della giustizia uno dei compiti primari dello Stato, deve essere riportato nell'ambito naturale delle competenze. Non impiegherò quindi altre parole per sostenere la necessità di operare al più presto questa scelta. Debbo tuttavia comunicare agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali si trova nella necessità di esprimere allo stato degli atti parere contrario al disegno di legge numero 215, dal momento che esso non fornisce alcuna indicazione nè sull'entità dell'onere nè sui mezzi per farvi fronte. Peraltro la Commissione riconosce la fondatezza del provvedimento in relazione sia alla funzionalità degli uffici giudiziari sia alla situazione finanziaria degli enti locali. Conseguentemente, la Commissione invita la Commissione di merito a prospettare al Governo

l'opportunità di reperire un'adeguata copertura della spesa ».

A questo punto, tenendo presente questo parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, propongo di rinviare la discussione ad altra seduta **rivolgendo nel conte** po, a nome — credo — di tutta la Commissione, una pressante preghiera al Governo, nella persona dell'onorevole Ministro, perchè collabori con la Commissione stessa al **reperimento delle fonti di copertura della spesa come prescritto dall'articolo 81 della Costituzione**, onde consentire che il provvedimento abbia un *iter* il più sollecito possibile.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, aderendo alla proposta dell'onorevole relatore, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato pertanto ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore** » (860-D), **d'iniziativa del senatore Murmura** (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Modificazione del quarto comma dell'articolo 58, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore** », **d'iniziativa del senatore Murmura**, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente mo-

2^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1973)

dificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Debbo informare gli onorevoli colleghi che la 1^a Commissione, a norma dell'articolo 39, comma secondo, del Regolamento, ha chiesto una proroga di 15 giorni per esprimere il proprio parere sul disegno di legge in titolo. Propongo pertanto di rinviare la discussione del provvedimento, in attesa che la 1^a Commissione ci faccia pervenire detto parere.

Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO